

GLI ESPERTI RISPONDONO

Costi d'impresa, nuovi tagli alle deduzioni per consulenze

La Cassazione ha sentenziato che le spese detraibili devono soddisfare una serie di requisiti tra cui "effettività, inerenza, competenza e certezza"

I costi per le prestazioni di consulenza sono deducibili da parte dell'azienda?

I costi per prestazioni di consulenza non sono deducibili dal reddito, così come Iva è indetraibile, nel caso in cui non si riesca a produrre documentazione che provi la connessione rispetto all'attività svolta: è un principio ribadito dalla Corte di Cassazione. Si fa riferimento ad un caso in cui un professionista si vedeva contestare, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'indeducibilità di imposte dirette e Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e l'indeducibilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto, in relazione ad alcune spese per prestazioni di terzi fornite da una società. Sulle fatture portate come supporto documentale, veniva riportata la formula generica: «Compenso per gestione ufficio... il tutto per un corrispettivo che verrà mensilmente calcolato in base



I costi di consulenza non sono deducibili dal reddito

Professionisti.it

Il primo network dei professionisti in Italia

in collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

all'effettivo utilizzo dei servizi oggetto del presente contratto». La Cassazione evidenzia la mancanza di specifica descrizione dei servizi fatturati e ribadisce il principio in base al quale: «I costi, per essere ammessi in deduzione quali com-

ponenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità». Si tratta di specifiche che gravano sul contribuente con riferimento all'onere di prova-

re non solo per ciò che concerne il requisito dell'inerenza dei costi, ma anche l'effettiva sussistenza e il loro preciso ammontare, attraverso documentazione da cui risultino importo e ragione della spesa: "Di cui non è sufficiente addurre l'avvenuta contabilizzazione". Significa che la prova della deducibilità dei costi deve essere documentata con precisione e deve essere anche dimostrata la coerenza delle somme con l'attività di impresa. Analoghe considerazioni riguardano l'Iva, in quanto il presupposto della detraibilità è l'esistenza di un nesso diretto e immediato fra operazioni effettuate a monte e a valle che danno diritto alla detrazione. Pertanto la fattura deve contenere indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione.

Fabio Ferrara
dottore commercialista



CASA

Rebus ipoteche per il mediatore

L'agenzia immobiliare è tenuta a verificare l'assenza di ipoteche sull'immobile oggetto di vendita oppure è un problema del compratore?

La Cassazione ha indicato tre principi che contraddistinguono l'attività dell'intermediario: a) il mediatore è tenuto all'obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note e comunque acquisibili con l'uso della diligenza professionale del caso; b) il mediatore professionale non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate, o peggio che si è rifiutato di verificare; c) in caso di inadempimento la colpa è presunta e incombe sul mediatore l'onere di provare o l'inesistenza dell'inadempimento o l'imputabilità a sé del medesimo. Per quanto riguarda la sua responsabilità nel caso non si giunga al rogito per causa dei gravami sul bene non dichiarati dal promittente venditore, in precedenza la giurisprudenza non è mai stata d'accordo. Il mediatore è un soggetto scevro da vincoli di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza con le parti e non è un consulente delle stesse; deve semplicemente comunicare le circostanze "a lui note".

Giuseppe Colucci
avvocato



ASSOCIAZIONI

Esenzioni Iva ma non per tutti

Per beneficiare dell'esenzione Iva, quali requisiti devono avere gli enti di tipo associativo?

L'art. 148 del Tuir recita: "per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati o partecipanti". Per beneficiare del regime agevolato è necessario: 1) essere qualificati come enti non commerciali; 2) effettuare una reale valutazione della natura dell'ente e dell'attività esercitata, ovvero verificare i requisiti di assenza di finalità lucrative; 3) i beneficiari delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi devono essere esclusivamente i propri associati, partecipanti ed iscritti. Di conseguenza le stesse prestazioni rivolte ai non associati rientrano nella sfera commerciale e non beneficiano di alcuna agevolazione; 4) l'attività deve essere svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ovvero essere funzionalmente collegata all'oggetto sociale dell'associazione.

Andrea Gioncada
dottore commercialista